UNIONCAMERE

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA METROLOGIA LEGALE - ANNUALITÀ 2026

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001 e C.F. 01484460587, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di Brescia, in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Brescia, via Einaudi, 23, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTO

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2 "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge*";
- Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 di attuazione della Direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura e s.m.i.;
- D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della Direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla Direttiva

delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione e s.m.i.;

- D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 "Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione" e s.m.i.;
- Decreto 21 aprile 2017, n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea;
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994", e in particolare l'art. 47 relativo alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE, come richiamato dall'art. 6, co. 3 del D.M. 93/2017;
- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 dicembre 2021 recante l'adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali;
- Direttiva del 6 aprile 2022 del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali;
- Direttiva del 26 luglio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede per la verificazione periodica di taluni strumenti di misura;
- ulteriori direttive emanate dal Ministero ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.M. 93/2017;
- decreti omologazione strumenti di misura ad approvazione nazionale;
- il D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 - Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E., e in particolare l'art. 12 sulla conformità degli imballaggi preconfezionati;
- la legge 25 ottobre 1978, n. 690 "Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n.76/211/CE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati", e in particolare l'art. 10 relativo ai controlli sulla conformità delle disposizioni della presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E.;
- la legge 19 agosto 1976, n. 614 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura" e s.m.i..

CONSIDERATO

- che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Ministero) esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e svolge attività di indirizzo in materia di servizi metrici;
- che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni vigilanza e controllo ai sensi del DM 93/2017 nonché delle predette normative settoriali;
- che l'Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 29 dicembre 1993 e s.m.i.;
- che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela dei consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese;
- che per il 2026 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo in tema di metrologia legale;
- che la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 15 dicembre 2025 "per la realizzazione di un Programma di azioni nel campo della vigilanza metrologica ex art. 2, co. 1, del D.M. 31 luglio 2024" prevede la realizzazione di programmi settoriali in tema di metrologia legale e presenta le necessarie disponibilità economiche
- che il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito Piano Operativo di dettaglio per definire i programmi di vigilanza e controllo sugli strumenti di misura e correlate attività trasversali e di supporto;

ART. 1 OGGETTO

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un piano nazionale di vigilanza relativo all'annualità 2026 e finalizzato ad eseguire le seguenti attività:

1. i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del D.M. 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verificazione periodica svolte dagli organismi abilitati. Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo almeno due diversi di strumenti. L'attività sarà indirizzata sui distributori di carburanti, sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico.
2. la vigilanza del mercato sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea (art. 6, D.M. n. 93/2017), si realizza mediante controlli da svolgere presso gli operatori economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento, commercializzazione e messa in servizio degli strumenti, al fine di garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato o importati siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti nella pertinente normativa di omologazione. Il programma prevede la vigilanza di tutti gli utility meters e risorse dedicate in particolare alla vigilanza sugli strumenti di misura resi disponibili sul mercato mediante siti di commercio elettronico. È previsto il prelievo di strumenti da sottoporre a prova di laboratorio.

3. la vigilanza sui preimballaggi sarà concentrata principalmente su prodotti individuati in accordo con il Ministero anche tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dal mercato o dell'elevato rapporto prezzo-quantità degli stessi. Ciascuna ispezione include la verifica di due lotti.
   Oltre ai controlli effettuati presso i luoghi di produzione e immagazzinamento, saranno effettuate ispezioni presso i luoghi di commercializzazione dei prodotti allo scopo di verificarne la corretta etichettatura su più ampia scala, anche in relazione al corretto utilizzo delle unità di misura ai sensi del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802.

ART. 2 ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.
Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) **Piano di vigilanza del mercato e rapporto convenzionale con le Camere di commercio**
   Unioncamere, d'intesa con il Ministero, predispone il piano nazionale di vigilanza e definisce i correlati piani locali di vigilanza del mercato. Unioncamere elabora e trasmette alle Camere di commercio una proposta di convenzione, concordando la tipologia e la portata dell'impegno che ogni Camera intende assumere nell'ambito dell'accordo, l'entità delle risorse da trasferire e le modalità di rendicontazione.
   Unioncamere mette a disposizione di ciascuna Camera di commercio un servizio di assistenza in back office ed un servizio di posta elettronica dedicato assistenza.vigilanza@dintec.it.

b) **Messa a disposizione delle convenzioni quadro con i laboratori per lo svolgimento delle prove previste**

c) **Predisposizione di strumenti per la rendicontazione**
   Unioncamere predisporrà gli strumenti informatici per la rendicontazione delle attività al fine di garantire la qualità dei dati e agevolare l'orientamento delle successive programmazioni delle attività di vigilanza.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività.

a) **Attività ispettive**
   La Camera di commercio svolge i controlli assegnati.

b) **Rendicontazione**
   La Camera di commercio effettua la rendicontazione delle attività svolte nei tempi e con le modalità che saranno indicate da Unioncamere.

ART. 3 I CONTROLLI NEL SETTORE DELLA METROLOGIA LEGALE

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza rimborsate con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
Nell'ambito di ciascuna ispezione sono svolti i seguenti controlli:

- controlli visivo e documentali, svolti in autonomia dalle Camere di commercio;

- analisi di campione. Per i controlli casuali e la vigilanza sui preimballaggi le prove metrologiche sono svolte in autonomia dalle Camere di commercio ovvero con l'ausilio di un organismo di verificazione periodica. Per la vigilanza del mercato è previsto il coinvolgimento di laboratori accreditati per l'esecuzione delle specifiche prove.

ART. 4 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- anticipo del 30% alla sottoscrizione della convenzione;

- saldo a conclusione delle attività, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Unioncamere.

ART. 5 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Entro il 30 settembre 2026 la Camera trasmette, all'indirizzo PEC unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute e adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 6 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA

Eventuali scostamenti rispetto agli obbiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 7 DURATA

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 settembre 2026, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

I controlli dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2026 e le correlate spese dovranno essere sostenute entro tale termine.

Possono formare oggetto di rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**
Il Segretario Generale
(Giuseppe Tripoli)

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**
Il Segretario Generale
(Massimo Ziletti)

ALLEGATO N. 1
PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO

"METROLOGIA LEGALE" – RIMBORSI PREVISTI

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1 Criteri di rimborso per le attività di controllo visivo e documentale nell'ambito della singola ispezione e per le analisi di campione su un singolo strumento.

Ambito	Attività	Rimborso forfetario per le attività di controllo visivo e documentale nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per le analisi di campione su uno strumento (IVA INCLUSA)
Vigilanza del mercato	Vigilanza sulle vendite on line di strumenti di misura	400 €	1.600 €
	contatori energia elettrica	500 €	875 €
	contatori gas		2.000 €
	convertitori volume gas		2.000 €
	contatori acqua		1.000 €
	altri strumenti		1.500 €
Controlli casuali	carburanti	500 €	/
	strumenti per pesare a funzionamento automatico		/
	strumenti per pesare a funzionamento non automatico		/
Preimballaggi	/	500 €	/

L'importo del rimborso forfettario per ispezione si intende comprensivo del costo dell'accertamento per gli strumenti oggetto di controllo, del costo del trasferimento del personale presso l'operatore economico, nonché dell'eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova. Gli eventuali costi, eccedenti il predetto importo massimo, sono sostenuti dalle Camere.

ALLEGATO N. 2
PIANO LOCALE DI VIGILANZA E RIMBORSO MASSIMO PREVISTO PER LA CAMERA DI BRESCIA

Tab. 2 Numero di ispezioni da effettuare per ciascun ambito, con indicazione dei rimborsi applicabili per le attività di controllo visivo e documentale svolte durante ogni singola ispezione, e per le analisi di campione su ciascuno strumento sottoposto a verifica.

CCIAA	Brescia				
ISPEZIONI				*Rimborso forfetario per le attività di controllo visivo e documentale*	*Rimborso massimo per le analisi di campione (IVA INCLUSA)*
Ambito	*Attività*	Numero di ispezioni	Numero analisi di campione		
Vigilanza del mercato	Vigilanza sulle vendite on line di strumenti di misura	0	0	0 €	0 €
	contatori energia elettrica	1	1	500 €	875 €
	contatori gas	0	0	0 €	0 €
	convertitori volume gas	0	0	0 €	0 €
	contatori acqua	0	0	0 €	0 €
	altri strumenti	0	0	0 €	0 €
Controlli casuali	carburanti	3	//	1.500 €	//
	strumenti per pesare a funzionamento automatico	1	//	500 €	//
	strumenti per pesare a funzionamento non automatico	1	//	500 €	//
Preimballaggi		4	//	2.000 €	//
TOTALI		**10**	**1**	**5.000 €**	**875 €**
				5.875 €	

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di **Brescia** è pari a euro 5.875,00 (IVA inclusa) per le attività di controllo.

IL VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO
(dr.ssa Antonella Vairano)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)